


Essenziale la costruzione di macchine, ma l'assistenza?

Nello stilare l'elenco delle attività essenziali, il Governo non ha inserito le filiali italiane dei costruttori esteri di macchine per la lavorazione delle plastiche. E mancano gli stampi.

26 marzo 2020 12:02



Con il decreto "Chiudi Italia" (Dpcm del 22 marzo 2020), il Governo ha deciso di fermare fino al 3 aprile 2020 tutte le attività ritenute non strategiche, autorizzando solo quelle essenziali, riportate in un elenco che, proprio ieri, è stato modificato in chiave restrittiva ([leggi articolo](#)).

Tra i settori autorizzati ad operare in deroga al fermo delle attività industriali rientra - giustamente - la fabbricazione degli articoli in plastica (codice Ateco 22.2) e, di conseguenza, la costruzione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori), con codice Ateco 28.96. La ragione è ovvia: se un'azienda medica produce un componente in plastica destinato ad un dispositivo per la respirazione assistita e la macchina si rompe o necessita di un pezzo di ricambio, occorre che il costruttore sia in grado di fornirlo e installarlo.

Il problema è che nello stilare l'elenco, si sono dimenticati il codice Ateco 46.69.99, quello del commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione NCA. Ciò significa che le filiali italiane dei costruttori esteri di presse, soffiatrici od estrusori devono chiudere a partire da oggi e, teoricamente, non possono mandare in giro i loro tecnici per prestare assistenza ai clienti (pur potendo operare da remoto).

In questo caso ci si può avvalere del comma d dell'art.1 del Dpcm, che recita: "restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva (...).

Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.



In altre parole, la filiale o il distributore che vuole continuare a fornire assistenza ai macchinari per la trasformazione di materie plastiche deve comunicare l'intenzione al prefetto, motivandola; e fino a quando non riceve un'espressa revoca dalla prefettura, può operare in una sorta di "silenzio assenso".

Il commercio di macchine non è il solo escluso: è fuori elenco anche la costruzione di stampi (25.73.20), mentre nel caso di ausiliarie e periferiche, dipende con quale codice ogni azienda si è registrata. Dato che l'attribuzione del codice Ateco può risalire a diversi anni fa, non è escluso che qualche imprenditore possa aver scoperto in questi giorni di essere inserito in settori contigui, o addirittura estranei, e non in quello soggetto ad autorizzazione.

© Polimerica - Riproduzione riservata